

STATUTO

DENOMINAZIONE

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "CANTO DEL GALLO CLUB quale libera associazione, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, non avente scopo di lucro.

SEDE

Art. 2) L'Associazione ha sede in Zenson di Piave (TV), Via S. Antonio, n. 2/A CAP 31050. L'Associazione ha facoltà di istituire, modificare e/o sopprimere in Italia ed all'estero sedi secondarie, che avranno la denominazione di Sezioni.

DURATA

Art. 3) L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

SCOPI

Art. 4) "CANTO DEL GALLO CLUB" è un'associazione che ha come scopi:

- la promozione della cultura enogastronomica e della riscoperta delle tradizioni enologiche, agricole, venatori, culinarie italiane;
 - la difesa e la salvaguardia dell'ambiente, del territorio, della caccia e l'incremento del patrimonio faunistico;
 - l'educazione, la preparazione tecnica dei cacciatori e l'ottimizzazione della gestione dell'attività sportiva venatoria nel rispetto delle colture agricole.
- Inoltre, l'Associazione si propone di:
- organizzare la divulgazione, sotto qualsiasi forma, dell'attività del CLUB;
 - organizzare spettacoli, momenti ricreativi, gite, cicli di conferenze, film, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa;
 - sostenere e divulgare le pubblicazioni relative al tempo libero e alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche realizzate dal CLUB o per conto del CLUB o da terzi;
 - promuovere battute di caccia in Italia e all'estero.

SOCI

Art. 5) I soci dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie:

a) socio ordinario: persone fisiche di provata moralità ed onorabilità od altre associazioni ed enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) socio sostenitore: persone fisiche di provata moralità ed onorabilità che oltre alla normale quota annua di iscrizione versano, al fine di sostenere l'attività associativa, un contributo economico aggiuntivo annuale. Il socio sostenitore è effettivo e partecipa pertanto all'elettorato attivo e passivo in base alle modalità previste nel presente Statuto;

c) **socio onorario:** persone, associazioni, enti che, avendo contribuito in maniera determinante con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione, siano stati ammessi a tale categoria con esclusiva delibera del Consiglio Direttivo. A tale categoria il Consiglio Direttivo potrà riconoscere particolari benefici quali, ad esempio, l'esonero dal versamento di quote annuali;

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile.

REQUISITI ED AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 6) Possono essere iscritti all'Associazione tutti i cittadini che: abbiano la cittadinanza italiana e la cittadinanza dell'Unione Europea, abbiano compiuto i 18

anni di età, godano di diritti politici, di buona condotta morale e civile e che dichiarino di aderire liberamente agli scopi esposti nell'Art.4.
L'ammissione di un nuovo socio deve essere riconosciuta e convalida dal Presidente o dal Vice Presidente.

DIRITTI DEI SOCI

Art. 7) I diritti dei soci sono:

- a) partecipare con diritto di voto alle assemblee associative, ad esclusione dei soci non in regola con il pagamento delle quote sociali;
- b) fruire dei servizi e dei vantaggi disposti dagli Organi sociali;
- c) esprimere al Consiglio Direttivo indicazioni riguardanti le attività dell'Associazione.
- d) candidarsi per le cariche sociali

Ogni Socio può accedere alle cariche dell'Associazione, in base alle norme del presente Statuto.

DOVERI DEI SOCI

Art. 8) Doveri dei soci sono:

- a) accettare ed osservare lo Statuto, i Regolamenti, se adottati, e le delibere degli Organi sociali;
- b) corrispondere le quote associative e i contributi straordinari determinati dall'Associazione, rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione.
- c) assumere nei confronti degli altri Soci un comportamento improntato al rispetto della dignità e della libertà di ciascuno;
- d) partecipare alla vita associativa assolvendo i compiti assegnati e accettati;
- e) svolgere azione di divulgazione in favore dell'Associazione, negli ambienti nei quali opera;
- f) concorrere, secondo le proprie possibilità, a sostenere economicamente l'Associazione.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Presidente dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI

Art. 9) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) il Collegio dei revisori
- h) il Collegio dei probiviri

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10) L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa annua.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, telefax, posta, telegramma, posta elettronica, messaggio SMS, PEC o qualsiasi altro strumento idoneo allo scopo, rispettivamente al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica, al numero di

telefono o altro che siano stati comunicati dal socio all'associazione ed annotati nel libro soci.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per la programmazione dell'attività futura.

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri,

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato senza formalità con comunicazione a mezzo telefono, posta, fax, telegramma, e-mail e anche con SMS o qualsiasi altro strumento idoneo allo scopo.

Le adunanze del Consiglio Direttivo possono tenersi in audio/videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possono essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria.

Sono compiti, altresì, del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al collegio dei revisori contabili e all'assemblea;
- c) predisporre i programmi e le iniziative del CLUB da sottoporre, se lo ritiene, all'assemblea dei soci;
- d) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;

- e) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Art. 12) Il Presidente, per delega del consiglio direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e può essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

In mancanza del presidente, il vice-presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Presidente si avvale del segretario, che può essere anche un non socio, che dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Qualora il segretario dovesse essere assente verrà sostituito da un membro del Consiglio direttivo.

Il Vice-Presidente, deve avere almeno tre anni di anzianità di iscrizione all'Associazione ed è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Sostituisce il Presidente o per sua delega espressa o per impossibilità temporanea dello stesso ad esercitare le proprie funzioni.

SEGRETARIO

Art. 13) Il Segretario è nominato al proprio interno dai membri del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente. Esso collabora con il Presidente e gli organi del CLUB per l'esecuzione di tutte le deliberazioni e le attività promozionali del CLUB. Il segretario può essere anche un non socio. Esso rimane in carica per la stessa durata del Presidente e del Consiglio Direttivo.

TESORIERE

Art. 14) Il Tesoriere è nominato al proprio interno dai membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente dell'Associazione. La nomina del Tesoriere deve avvenire entro trenta giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Tesoriere: cura l'amministrazione del CLUB, si incarica della tenuta delle scritture contabili e predispose la bozza di rendiconto prima della data fissata per l'ultimo Consiglio Direttivo precedente l'Assemblea annuale, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 15) Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente.

Il Collegio dei Revisori contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'associazione.

In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'assemblea per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori contabili rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 16) Il collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni e svolge le seguenti funzioni:

- vigila sul rispetto delle norme e doveri dei Soci;
- accerta, su reclamo sottoscritto da almeno cinque soci effettivi, i fatti esposti, potendo assumere ogni più opportuno elemento valutativo. Qualora i fatti

sottoposti all'esame vengano accertati, rimette la propria decisione al Consiglio Direttivo dell'Associazione per ogni più opportuna determinazione.

ANNO SOCIALE: ESERCIZIO E RENDICONTO

Art. 17) L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre 2019.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo e presentarlo all'assemblea dei soci entro il mese di marzo dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve avvalersi del Tesoriere per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

PATRIMONIO E FONDO COMUNE

Art. 18) L'Associazione, per raggiungere gli scopi sociali, dispone di un fondo comune, costituito:

- a) dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio direttivo;
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
- c) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione e dalle raccolte dei fondi.
- d) dagli eventuali beni acquistati per il raggiungimento degli scopi associativi.

I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.

SEZIONI

Art. 19) L'associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Le sezioni dovranno osservare scrupolosamente il regolamento formulato dal Consiglio Direttivo, che stabilisce i rapporti tra associazione e sezioni.

SCIoglimento

Art. 20) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Art. 21) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e nei regolamenti eventualmente adottati si fa riferimento alle norme di legge in materia di associazioni.